

- e) al momento in cui sono stati introdotti gli inquadramenti salariali più bassi, le statistiche dello Stato indicavano che il 70 % degli insegnanti appena assunti aveva 25 anni o un'età inferiore, ed è stato ammesso che ciò corrispondeva alla tipica ripartizione per età degli insegnanti neoassunti in qualsiasi anno; e
- f) gli insegnanti della scuola pubblica assunti nel 2011 e dopo tale data subiscono un chiaro svantaggio dal punto di vista economico, rispetto ai loro colleghi insegnanti assunti prima del 2011.
- 2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se l'introduzione dei livelli salariali più bassi possa essere oggettivamente giustificata dalla necessità di ridurre strutturalmente, nel medio-lungo termine, i costi del pubblico impiego, tenuto conto dei vincoli di bilancio che lo Stato doveva affrontare e/o dall'importanza di mantenere buone relazioni sindacali con i funzionari pubblici in servizio.
- 3) Si chiede inoltre se la risposta alla seconda questione sia diversa nel caso in cui lo Stato avesse potuto conseguire risparmi equivalenti riducendo la paga di tutti gli insegnanti di un importo significativamente minore rispetto a quello della riduzione applicata esclusivamente agli insegnanti neoassunti.
- 4) Si chiede altresì se la risposta alle questioni seconda e terza sia diversa nel caso in cui la decisione di non abbassare i livelli retributivi degli insegnanti già in servizio sia stata presa in ottemperanza ad un contratto collettivo tra il governo, in qualità di datore di lavoro, e i sindacati rappresentanti gli impiegati pubblici, con il quale il governo si era impegnato a non ridurre ulteriormente le retribuzioni dei dipendenti pubblici in servizio che avevano già subito tagli e [in considerazione del]le conseguenze sulle relazioni sindacali che sarebbero derivate dall'inosservanza di tale contratto collettivo, tenuto conto del fatto che la nuova tabella salariale introdotta nel 2011 non costituiva parte del suddetto contratto.

(<sup>1</sup>) GU 2000, L 303, pag. 16.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Justice de paix du troisième canton de Charleroi (Belgio) il 27 febbraio 2018 — André Moens / Ryanair Ltd**

**(Causa C-159/18)**

(2018/C 166/30)

*Lingua processuale: il francese*

**Giudice del rinvio**

Justice de paix du troisième canton de Charleroi

**Parti**

*Attore:* André Moens

*Convenuta:* Ryanair Ltd

**Questioni pregiudiziali**

[La] domanda di pronuncia pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (<sup>1</sup>), [è] così formulata:

- 1) se la circostanza in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, rientri nella nozione di «evento», ai sensi del punto 22 della sentenza del 22 dicembre 2008, Wallentin Hermann (C-549/07, EU:C:2008:771), o in quella di «circostanza eccezionale», ai sensi del considerando 14 di detto regolamento, come interpretato dalla sentenza del 31 gennaio 2013, McDonagh (C-12/11, EU:C:2013:43), o se le suddette due nozioni si sovrappongono;

- 2) se l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, debba essere interpretato nel senso che, un evento quale quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, debba essere considerato come un evento inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo e, di conseguenza, non possa essere definito «circostanza eccezionale» atta ad esonerare il vettore aereo dal suo obbligo di versare una compensazione ai passeggeri in caso di ritardo prolungato di un volo operato da detto aeromobile;
- 3) qualora un evento come quello in discussione nella fattispecie, ossia la presenza di benzina su una pista di decollo che ha comportato la chiusura di tale pista, sia considerato una «circostanza eccezionale», se occorre dedurre che si tratta, per il vettore aereo, di una «circostanza eccezionale» che non si sarebbe comunque potuta evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

---

(<sup>1</sup>) GU L 46, pag. 1.

---

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (Irlanda) il 2 marzo 2018 — Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon / Minister for Justice and Equality**

(Causa C-169/18)

(2018/C 166/31)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal

**Parti**

*Ricorrenti e resistenti in appello:* Atif Mahmood, Shabina Atif, Mohammed Ahsan, Noor Habib, Mohammed Haroon, Nik Bibi Haroon

*Resistente e ricorrente in appello:* Minister for Justice and Equality

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se, fatte salve le potenziali giustificazioni esposte nelle questioni seconda, terza e quarta, uno Stato membro violi l'obbligo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE (<sup>1</sup>) (in prosieguo: la «direttiva del 2004») di rilasciare un visto il più rapidamente possibile al coniuge e ai familiari di un cittadino dell'Unione che eserciti diritti di libera circolazione nello Stato membro di cui trattasi o che intenda esercitare tali diritti, allorché i ritardi nel trattare siffatta domanda sono superiori a 12 mesi.
- 2) Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di garantire, in particolare mediante controlli dei precedenti personali, che la domanda non sia fraudolenta o non costituisca un abuso di diritto, ivi compresa l'ipotesi di matrimonio fittizio, siano [giustificabili], ai sensi dell'articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell'articolo 5, paragrafo 2.
- 3) Se, ferma restando la prima questione, i ritardi, nel trattare o nel decidere altrimenti su una domanda di visto ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, derivanti dalla necessità di svolgere accurati controlli dei precedenti personali e di sicurezza su persone provenienti da determinati paesi terzi a causa di specifici problemi di sicurezza riguardanti i viaggiatori provenienti da detti paesi terzi, siano giustificabili, ai sensi dell'articolo 27 o dell'articolo 35 della direttiva del 2004 o altrimenti, e non costituiscano quindi una violazione dell'articolo 5, paragrafo 2.